



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013 in materie di bonifiche e tutela delle acque

Prot. n° _____

del _____

Gare d'appalto per "Esecuzione dei servizi previsti nel Piano di caratterizzazione ambientale dei tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto e Niceto ricadenti nella perimetrazione del SIN Area Industriale di Milazzo – Intervento D1" CUP J56D17000090001 – CIG 71182093E4

ULTERIORI QUESITI pervenuti a tutto il 26/07/2017

Quesito n. 5

- 1) come mai nel bando di gara è stata omessa la categoria nonché la classifica di attestazione SOA, prevista dall'art. 84 comma 1 del Codice, attraverso la quale i partecipanti provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del Codice;
- 2) nel bando di gara al punto 7.3.2 è richiesto un fatturato in lavori e servizi analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, si chiede se per analoghi si intende un fatturato in lavori relativo alla categoria SOA OS21 o specifico in lavori relativi esclusivamente a sondaggi.

Risposte

Con riferimento al quesito n.1 si fa rilevare che trattasi di appalto di servizi.

Per il quesito n. 2 si precisa che per lavori e servizi analoghi si intendono indagini in sito, analisi di laboratorio e servizi tecnici svolti nell'ambito delle caratterizzazioni ambientali di siti potenzialmente contaminati e/o contaminati come definiti rispettivamente alla lettera d) ed alla lettera e) dell'art. 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dei siti di interesse nazionale di cui all'art. 252 del medesimo decreto.

Quesito n. 6

Vi chiediamo di confermarci che l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori è prevista solo per i seguenti interventi:

INTERVENTO D1

INTERVENTO D3

INTERVENTI B E C

mentre per gli altri basta semplicemente indicare le lavorazioni che intendiamo affidare in subappalto.

Inoltre, avendo l'esigenza di subappaltare una/due attività, Vi chiediamo se indicando pertanto uno/due soli subappaltatori, verremo esclusi dalla gara in quanto non indichiamo la "terna dei subappaltatori", oppure se tale indicazione è concessa.

Per la documentazione che il subappaltatore deve produrre, basta l'allegazione del modello 2, modello 2-bis, CCIAA e certificati possedute?

Risposte

Al 1° quesito inerente il subappalto per servizi sopra soglia comunitaria e sotto soglia si dà risposta affermativa.

Quando si decide di subappaltare una prestazione si ritiene che occorre indicare la terna, come previsto dall'articolo 105, comma 6, del Codice degli appalti.

Al terzo quesito si dà risposta affermativa (modelli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater).

Quesito n. 7

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

1) L'oggetto dell'appalto è stato suddiviso in tre macro categorie di servizi, di cui una categoria principale (Perforazioni di sondaggio) e due categorie complementari (servizi di laboratorio/analisi prove di carotaggio).

Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler precisare se - in caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese - sia necessario che la categoria di servizi denominata come "principale" (anche se di importo complessivamente inferiore rispetto alle altre) debba essere assunta dall'impresa mandataria/capogruppo del Raggruppamento medesimo.

2) Stante la suddivisione dell'oggetto dell'appalto in tre macrocategorie (di cui una principale e due secondarie), in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese si chiede a codesta stazione appaltante come debbano essere posseduti e "spesi" i requisiti di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all'art. 7.3 paragrafo 2) e art. 7.4 paragrafo 1) del bando di gara (di tutte e cinque le gare).

Ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 275 comma 2 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010) e al fine di poter comporre correttamente la compagine offerente.

Ci chiediamo, in particolare, come debba essere "indicato" il requisito di fatturato specifico e i servizi di punta nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale/misto in cui ciascuna impresa è in possesso di requisiti di fatturato "similari" non all'oggetto di gara nel suo complesso bensì alla specifica tipologia di servizio svolto e assunto nell'ambito del raggruppamento stesso.

3) Si chiede se siano disponibili modelli e dichiarazioni in formato word - attualmente disponibili solo per la gara "B/C" - anche per le ulteriori quattro gare.

Risposte

In materia di associazione temporanea di imprese si applica la normativa vigente (Codice dei contratti pubblici) e il bando di gara. In particolare si evidenzia l'ultimo capoverso del paragrafo 7.3 e 7.4 del bando di gara *"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."*

Sono stati pubblicati, sul sito della stazione appaltante, i modelli in formato pdf; ad essi ciascun

operatore economico può fare riferimento, ad esempio scaricandoli e compilandoli a stampatello o con altre tecniche.

Quesito n. 8

Con riferimento alla gara in oggetto, e in particolar modo alle prestazioni di “Bonifica Bellica Sistemica Terrestre e Subacquea precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici”, attività che dovranno essere eseguite da un operatore iscritto all’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nella categoria e classifica adeguata secondo quanto previsto dal D.M. 82/15, si sottolinea che sul territorio nazionale sono un numero estremamente ridotto le società in possesso di tale requisito, per tanto in caso di subappalto sarà impossibile individuare una terna dei subappaltatori.

A tal proposito, visto l’autorizzazione del Ministero D.M. 82/2015 al fine di permettere la massima partecipazione alla gara si chiede di non dover indicare la terna dei subappaltatori trattandosi di prestazioni per le quali è necessaria una particolare specializzazione.

Inoltre l'importo è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del dlgs 50/16 comma 6.

Si allega anche il chiarimento sulla stessa tematica di una recente gara indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, CIG: 7000214755

Nei disciplinari a pag 2 viene riportata la seguente affermazione :

“Oggetto principale: Perforazioni di sondaggio – Oggetti complementari: Servizi di laboratorio - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio.”

A tal proposito, in caso di partecipazione in RTI, se il laboratorio esegue le prestazioni in misura maggioritaria può presentarsi come Mandatario del RTI?

Risposta

La disposizione in tema di indicazione della terna dei subappaltatori è riportata all’articolo 105, comma 6, del Codice, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. L’obbligo sussiste per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (v. art. 35 Codice) relativa agli appalti di servizi. Inoltre si ritiene che gli appaltatori da indicare con la terna possano svolgere anche altre prestazioni previste in appalto.

In tema di partecipazione in RTI e di esecuzione di prestazioni si rinvia all’ultimo capoverso dei paragrafi 7.3 e 7.4 del bando di gara.

Quesito n. 9

Si chiede di chiarire quanto segue.

Al paragr 8.1.2 analisi eco-tossicologiche dei sedimenti, della relazione tecnica si richiede l'esecuzione delle analisi ecotossicologiche (almeno n.3 organismi da selezionare nell'ambito delle specie test.....).

Nel computo metrico estimativo e nell'analisi dei prezzi tali analisi non risultano quotate. La scrivente chiede riscontro in merito a tale mancanza.

Risposta

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto previsto negli elaborati di progetto e anche in funzione di ciò ogni operatore economico partecipante produce la propria offerta tecnico-economica.

Quesito n. 10

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. L'ingegnere, il chimico e il geologo in caso di costituendo RTI devono essere inseriti come mandanti?
2. Se le figure di cui al punto 1 sono già interne all'operatore economico (dipendenti o direttori tecnici) vanno in ogni caso inseriti nella "compagine" o basta segnalarne la presenza all'interno della struttura dell'operatore economico?

Risposte

Le citate figure professionali possono essere inserite come mandanti; è valida anche l'ipotesi di cui al secondo punto (basta segnalarne la presenza all'intero della struttura dell'operatore economico).

Quesito n. 11

in merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti.

1) il modello 2 da compilare per la partecipazione alla gara recita che " il presente modulo deve essere compilato anche dalle imprese cooptate, ausiliarie e dai sub-appaltatori"

la scrivente chiede conferma che, nel caso in cui l'avvalimento non venga utilizzato per carenza di requisiti di capacità economico/finanziaria, l'ausiliaria non deve compilare il punto 3) del suddetto modello.

la scrivente chiede conferma che il punto 3) del suddetto modello non deve essere compilato da eventuali subappaltatori.

2) il modello 3 recita che "il presente modello deve essere compilato anche da imprese ausiliarie" la scrivente chiede conferma che, nel caso in cui la disciplina dell'avvalimento non venga utilizzata per sopperire alla mancanza dei requisiti di capacità economico finanziaria, la parte relativa ai servizi analoghi non deve essere compilata.

Risposta

Sui quesiti inerenti l'avvalimento si rinvia al punto 11.3.1 del bando di gara (punto 7): *"Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento (imprese ausiliarie)."* Il punto 3 del modello 2 e il modello 3 riguardano proprio i requisiti speciali di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c).

Lo stesso punto 3 del modello 2 non deve essere compilato dai subappaltatori.